

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI, TAMINO,
RONCHI, RUSSO SPENA, CIPRIANI**

Presentata il 20 luglio 1987

**Abrogazione delle norme penali relative ai reati
di terrorismo e modifiche al codice penale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce integralmente una analoga proposta del gruppo demoproletario presentata, nella IX legislatura, contemporaneamente a quella per un provvedimento generale di amnistia ed indulto, in quanto ritenuta ad essa strettamente complementare. Il provvedimento di amnistia ed indulto non potrebbe infatti avere senso di soluzione politica per gli « anni di piombo » senza essere accompagnato dalla abrogazione di quella legislazione d'emergenza che ha scandito così negativamente gli ultimi dieci anni della storia del nostro paese. E ancora, un atto di pacificazione dello Stato non può a nostro avviso non prevedere che lo Stato stesso riconosca che nella lotta al terrorismo è venuto meno alle regole democratiche e cancelli, quindi, la legislazione speciale. In questi anni, lo Stato di

diritto è andato sgretolandosi a causa di una legislazione ed una prassi emergenzialiste che hanno modificato in senso antigarantista tutte le fasi del processo penale. Si è giunti alla sovrappenalizzazione di alcuni tipi di reato connessi con il terrorismo, si è fatta carta straccia della regola, fondamentale nel diritto penale, della responsabilità personale, facendo un uso abnorme dei cosiddetti « concorsi morali » che la stessa Cassazione in una sua recente sentenza ha ritenuto illecito. Tale legislazione speciale ha notevolmente limitato i diritti della difesa e il diritto dell'imputato alla sua presunta innocenza fino a condanna definitiva, limitando la concessione della libertà provvisoria e prolungando enormemente i termini della carcerazione preventiva, non ancora riportati alla normalità a causa della mancata applicazione delle norme sulla custo-

dia cautelare approvata dalla Camera nel luglio 1984. Ha dato ai reati associativi di banda armata una tale rilevanza penale che nei nostri tribunali si sono viste condanne non legate a fatti specifici, arrivando là dove gli stessi tribunali speciali fascisti non avevano mai osato giungere. È arrivato il momento, dopo 14 anni dall'entrata in vigore della prima legge d'emergenza (legge 14 ottobre 1974, n. 497), che il Parlamento dia un segno chiaro ed inequivocabile della sua volontà concreta di uscire dall'emergenza cancellando la legislazione speciale. Ciò probabilmente non sarà sufficiente per eliminare la cultura e la prassi emergenzialiste dai nostri tribunali — che hanno fatto per esempio del giudice non più una figura sopra le parti, appiattita sull'accusa in totale disprezzo dei diritti della difesa — ma rappresenterà indubbiamente un segnale politico chiaro per il ritorno alla piena legalità democratica. Veniamo ora ad illustrare brevemente le norme di cui Democrazia proletaria chiede l'abrogazione. Della legge 14 ottobre 1974, n. 497 chiediamo l'eliminazione dell'articolo 7 riguardante le indagini sommarie, poiché dando alla polizia la possibilità di raccogliere informazioni, di procedere all'interrogatorio dell'indiziato in modo arbitrario si è venuto a configurare come un articolo estremamente lesivo dei diritti dell'imputato ed ancora la soppressione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che hanno portato ad una sovrappenalizzazione dei reati connessi alle armi.

Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, proponiamo la soppressione della catalogazione di alcuni oggetti contundenti come armi da guerra ed una diminuzione delle pene per i reati a ciò connessi (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10). Invitiamo il Parlamento a tener conto del fatto che i tempi sono notevolmente cambiati e tali norme storicamente datate sono divenute obsolete.

Per quanto riguarda la prima vera e propria legge d'emergenza, la « Reale » del 22 maggio 1975, n. 152, in relazione all'articolo 3, per altro già modificato,

chiediamo che si possa procedere al fermo solo in presenza di gravi « indizi ». Chiediamo quindi l'abrogazione dell'articolo 4 che dà alla polizia la facoltà di operare arbitrariamente perquisizioni e limitazioni della libertà personale del cittadino e dell'articolo 5, nato in funzione delle manifestazioni degli anni '70 e che ora non ha più senso. Riteniamo necessario abrogare inoltre l'articolo 16, che assurdamente sospende in talune situazioni la prescrizione dei reati, il 17 che impedisce la connessione per alcuni reati e contemporaneamente prescrive il giudizio direttissimo, creando di fatto una sovrappenalizzazione di reati oggettivamente legati ad un unico progetto criminale, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 che creano una specialità di norme, riti e limitazioni ritenute sospette. Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 di cui chiediamo l'abrogazione sono i famosi articoli che hanno dato alla polizia la « licenza di uccidere ». Il numero altissimo di cittadini caduti vittime di tali norme parla da solo a favore della loro soppressione.

Della legge 8 agosto 1977, n. 533, chiediamo l'abrogazione degli articoli 2, 3 e 4 in coerenza con quanto già detto sulla legge Reale.

Nella legge n. 534 proponiamo per un elementare senso garantista l'abrogazione della norma (articolo 2) che impedisce la connessione di alcune norme riguardanti le notifiche e le nullità. Ed infine sempre nella stessa legge proponiamo la soppressione degli articoli 9, 10 e 11 che hanno aperto la strada alla legislazione sui pentiti (per altro già decaduta alla fine del 1983). Nella legge « Moro » del 18 maggio 1978 (conversione del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59) abbiamo ritenuto di dover sopprimere il *secondo* articolo che introduceva il reato di sequestro a scopo di terrorismo con un innalzamento eccessivo della pena, la parte del *quarto* articolo che sancisce l'interferenza del Ministro dell'interno nelle inchieste giudiziarie, il *quinto* sulle informazioni

sommarie e infine il *dodicesimo* sull'obbligo di denunciare alla polizia qualunque variazione riguardante la locazione e la vendita di immobili. Del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1980) meglio nota come legge « Cossiga » chiediamo l'abrogazione totale ritenendo nessuna delle norme in essa contenute degna di un paese democratico.

Democrazia proletaria ritiene infine necessaria l'abrogazione dei reati di insurrezione armata e guerra civile per il carattere tutto ideologico di tali reati che costituisce una vera e propria aberrazione giuridica dal momento che si pongono astrattamente senza essere ancorati a reati specifici che configurino concretamente l'eventuale progetto eversivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sono abrogati.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

« Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come

arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda ».

ART. 5.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila ».

2. Il sesto ed il settimo comma dello stesso articolo 4 sono abrogati.

ART. 6.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Chiunque non osserva le disposizioni del precedente quarto comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire centomila a lire un milione ».

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma

è punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ».

2. Il decimo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a lire un milione ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono gravi indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione, ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

ART. 9.

1. Gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 26, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono abrogati.

ART. 10.

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, sono abrogati.

ART. 11.

1. Gli articoli 48-*bis*, 144-*bis*, i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 171, e l'articolo 172, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 185, gli articoli 348-*bis*, 414 e 450-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 12.

1. L'articolo 289-*bis* del codice penale e gli articoli 165-*ter* e 225-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono gravi indizi di per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti ».

2. L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 59 del 1978 è abrogato.

ART. 14.

1. Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

ART. 15.

1. Gli articoli 284 e 286 del codice penale sono abrogati.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.